

RECLAMI ALL'INTERMEDIARIO:

dovranno essere indirizzati ai seguenti recapiti:

ALL INSURANCE di ROBERTA SALA
posta: Via F. Cavallotti, 27 -20900 MONZA - MB
FAX 039 2315707
Email posta@allinsurance.it
PEC salaroberta@pec.it

o ai recapiti delle Compagnie emittenti riportati sui rispettivi siti internet

In caso di mancato riscontro o di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia

IVASS Servizio Tutela del Consumatore
per iscritto : Via del Quirinale 21, 00187 Roma
oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353
PEC ivass@pec.ivass.it

il reclamante, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, può inoltre avvalersi dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie relative al contratto qui di seguito indicati:

- procedimento della Negoziazione Assistita (Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come convertita con modifiche dalla Legge n.162/2014). La Convenzione di Negoziazione Assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo. L'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (polizze RC AUTO), mentre è facoltativa per gli altri contratti assicurativi;
- procedimento della Mediazione (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.). La domanda di Mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. Chi intende esercitare in giudizio un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento. In ogni caso, anche al di fuori di tale caso, chiunque ha la facoltà di accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili;
- procedimento della Conciliazione Paritetica, frutto di accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori: tale procedimento è applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, con risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per le modalità di attivazione clicca qui;
- procedimento di Arbitrato, ai sensi di polizza, qualora dovesse sorgere un dissenso tra le Parti circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.
- Il reclamo deve invece essere indirizzato alla CONSOB (via G.B. Martini 3 – 00198 Roma o Via Broletto 7 – 20123 Milano. Fax: 068416703 - 06 8417707 / 02 89010696) qualora riferito all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari – assicurativi emessi da compagnie di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle compagnie di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari – assicurativi emessi da compagnie di assicurazione.
- la facoltà, con riferimento a prodotti finanziari – assicurativi emessi successivamente al luglio 2009, di ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)– figura prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, e reintrodotta con successiva delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 di Consob e Regolamento attuativo, competente dell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli Investitori – Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento di attuazione Consob cui l'Investitore –Contraente può rivolgersi per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali